



All'Illustrissimo Signor
Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di Roma
Piazzale Clodio (Via Golametto, 12)
00195 ROMA (RM)

ESPOSTO-DENUNCIA

presentato dall'Avv. Andrea Colletti (c.f. _____), deputato del M5S, nato a _____
e con studio in _____

premessò che

In data 24 dicembre 2014, alle ore 15.45, si concludeva presso palazzo Chigi Consiglio dei Ministri per l'adozione dell'atto che veniva successivamente pubblicato sul sito internet del governo con il titolo *"Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza di diritto nei rapporti tra fisco e contribuente"*;

il testo definitivo del decreto, in difformità di quello che sembra essere stato licenziato dal Consiglio dei Ministri, conteneva l'art. 19bis che depenalizzava i reati fiscali, compresa la frode, *«quando l'importo delle imposte sui redditi evase non è superiore al tre per cento del reddito imponibile»*;

fino a un giorno prima del via libera del consiglio dei ministri del 24 dicembre, il testo infatti non conteneva la richiamata disposizione non essendo la stessa inserita neanche nei lavori preparatori al decreto stesso;

l'assunto sarebbe confermato da numerose circostanze fra cui:

- *in primis* dalle dichiarazioni rese dal **Sottosegretario all'Economia Enrico Zanetti** che sul punto dichiarava: *«avevo visto il testo del decreto il 23 dicembre, il giorno prima del consiglio dei ministri, e quell'articolo del decreto non c'era (...) Il 24 non c'ero, il 25/26 mi sono dedicato alla famiglia, ma poi il giorno dopo sono andato a leggermi il testo del decreto direttamente sul sito web del governo (...) succede frequentemente che ci siano ulteriori variazioni nel testo finale durante il consiglio dei*

ministri (...) ma l'articolo 19bis ha attirato la mia attenzione perché faceva riferimento a tutti i reati. Depenalizzazione per tutto, anche la frode». «La questione», conferma Zanetti, era stata affrontata a livello di dibattito tecnico proprio in sede di formulazione del decreto sulla riforma fiscale e «alla fine mi sembrava che il dibattito si fosse concluso (...) per l'esclusione della frode dalla depenalizzazione»¹;

- in secundis, con le dichiarazioni del Sottosegretario Zanetti concorda anche il viceministro Luigi Casero le cui affermazioni sono ancor più rilevanti se si considera che, contrariamente al primo, questi era presente al CdM. Sul punto questi dichiarava: «Neanche io ho sentito mai parlare di una soglia del 3% prima di vedere il testo uscito dal Consiglio dei ministri, quando ormai ero tornato a Milano. Del resto non è stata l'unica novità: ce ne sono almeno 3 o 4 rispetto alla versione che avevamo licenziato»², dichiarazione, questa, che denuncia una prassi invalsa quanto illegittima;
- da ultimo, dalla circostanza che il testo della disposizione in commento parrebbe non fosse contenuto neanche nei documenti in possesso dell'Agenzia delle Entrate, i cui tecnici intervengono direttamente sui testi che poi sono destinati ad arrivare in consiglio dei ministri in un'ottica di stretta collaborazione fra l'amministrazione finanziaria e i tecnici dell'Agenzia in tema di riforme fiscali³;

nei giorni successivi i principali media rendevano pubblica la notizia che veniva dal Governo prontamente ridimensionata in quanto definita “mera svista” o “errore”;

la vicenda destava non poche (e in verità) e non peregrine ipotesi di previsione *ad personam* dal momento, con il pretesto della certezza del diritto nei rapporti tra contribuenti e fisco, la norma voluta dal premier, ove non ritirata, avrebbe finito per depenalizzare con effetto retroattivo i reati di frode ed evasione fiscale qualora l'Iva o le imposte sui redditi evase non avessero superato il limite del 3% rispettivamente sull'ammontare dell'imposta o dell'imponibile dichiarato, con ciò agevolando molti soggetti ben noti alla giustizia penale in quanto già condannati in via definitiva o imputati in procedimenti penali tutt'ora sono in corso;

¹ http://www.corriere.it/economia/15_gennaio_04/giallo-legge-senza-padri-ma-chi-norma-salva-berlusconi-ec3f0d06-9423-11e4-8745-dbfbe9a3a0e4.shtml

² <http://finanzaemercati.org/2015/01/05/chi-ha-inserito-la-salva-berlusconi-renzi-nessuna-manina-lho-voluta-io/>

³ http://www.corriere.it/economia/15_gennaio_04/giallo-legge-senza-padri-ma-chi-norma-salva-berlusconi-ec3f0d06-9423-11e4-8745-dbfbe9a3a0e4.shtml

Andrea Colli

la previsione di tale soglia, più in particolare, interesserebbe tra i molti anche Silvio Berlusconi perché, al netto delle molte prescrizioni che avevano già cancellato parecchie accuse, alla fine la condanna Mediaset era stata sotto questo fatidico 3%: 4,9 milioni evasi su 410 di imponibile nel 2002 e 2,6 su 312 nel 2013;

successivamente alla pubblicità della vicenda, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi si dichiarava per sua stessa ammissione autore e unico responsabile dei contenuti dell'art. 19bis definendo propria "la manina" che aveva materialmente proceduto al suo inserimento;

che non risulta che detto inserimento sia stato oggetto di obbligatorio – e non meramente opportuno – dibattito e votazione in seno al CdM e che, per l'effetto, si debba ritenere che, in assenza di tale discussione, la condotta tenuta dal Premier corrisponda ad un'alterazione dell'atto con conseguente perdita del requisito della genuinità;

la condotta descritta, lungi dal costituire una mera leggerezza o irregolarità nel procedimento di adozione degli atti di attribuzione del Consiglio dei Ministri, costituisce una palese e grave violazione delle regole procedurali sottese alla loro corretta adozione e, più in generale, dei principi della trasparenza e collegialità nell'adozione degli atti;

ciò sembra idoneo ad integrare la fattispecie penale di cui all'art. 476 c.p. (*"Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici"*) ai sensi del quale *"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione e' da tre a dieci anni"*; ancorché a titolo di tentativo ai sensi dell'art. 56 c.p. con conseguente diminuzione di pena da un terzo a due terzi, non essendosi il falso materiale in atto pubblico compiuto per il solo fatto della sua tempestiva scoperta e denuncia di soggetto diverso dal suo autore.

considerato che

la ricostruzione che precede impone di ravvisare nell'inserimento clandestino del ripetutamente richiamato articolo 19bis una gravissima violazione della legge penale nonché delle regole democratiche e, più in particolare, di quelle secondo cui la formazione delle decisioni legislative dovrebbe avvenire nel dibattito collegiale del Consiglio dei Ministri;

Andrea Bolchini

le regole richiamate parrebbero, per stessa ammissione del Presidente del Consiglio dei Ministri, palesemente infrante dalla ormai consolidata prassi che, per stessa ammissione dei suoi componenti, sembrerebbe avere ridotto il Consiglio dei Ministri da organo collegiale a organo monocratico e declassato il Parlamento da organo di discussione a mero ufficio di protocollo e vidimazione delle fiducie del governo;

è, per stessa sua ammissione, ormai palese che il presidente Renzi, pur ricoprendo le une delle massime cariche politiche del nostro ordinamento costituzionale (carica che impone *a fortiori* l'osservanza più stringente di obblighi di correttezza ed equità), abbia agito in totale difetto di legittimazione e potere;

abbia alterato il contenuto di un documento ufficiale al fine, presumibilmente, di mascherare una sua volizione "individuale" facendole assumere la veste di disposizione legislativa approvata secondo le prescritte procedure;

si ritiene che, ove i fatti si fossero svolti secondo quanto dallo stesso presidente Renzi descritto, la sua condotta sarebbe censurabile sotto molteplici profili, primo fra tutti quello penale, avendo il suo comportamento integrato gli estremi del reato di falso in atto pubblico compiuto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni;

non si può licenziare la vicenda in esame configurando in essa un maldestro errore, o al più una mera furbizia o negligenza o ignoranza, un mero intralazzo e inciucio (certo deprecabili, ma insindacabili sotto il profilo della giuridicità della condotta), ma che al contrario, appare doveroso attivare la macchina giudiziaria coinvolgendo gli organi preposti ad indagare e accertare la sussistenza di un chiaro e pericoloso comportamento *contra legem* che, in quanto tale, è giusto trovi componimento nelle sedi opportune, cioè nelle aule di giustizia di fronte ad un giudice terzo e imparziale;

già Il Presidente Renzi ha, a suo avviso, prontamente "chiuso la vicenda" procedendo alla rimozione della disposizione e rinviandone la discussione ad un momento successivo a quello della elezione del Presidente della Repubblica, un comportamento che denota la mancata conoscenza – o forse sarebbe più corretto dire – la chiara volontà di snobbare i principi che informano il nostro ordinamento è, segnatamente, il principio secondo cui l'ignoranza della legge non scusa e quello secondo cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge;

Andrea Colli.

le argomentazioni che precedono circa l'indiscutibile e importante beneficio che la disposizione, ove efficace, avrebbe comportato per alcuni "illustrissimi" non configurano una faziosa e sterile polemica politica, rappresentando invece un preziosissimo tassello – ulteriore rispetto a quelli già opportunamente individuati dallo scrivente con esposto-denuncia presentato in data 7 Novembre 2014 presso la Illustrissima S.V. – idoneo a tracciare più chiaramente i confini del ben noto "patto del Nazareno" e della sua attuale vigenza e che alla luce delle contingenti vicende non porterebbe a biasimare chi lo ribattezzasse "Patto dello Scambio", essendo lo "scambio" ciò che ne ha suggerito l'adozione, dettato i contenuti e scandito l'agenda;

sul presupposto che le argomentazioni riportate rivelino elementi sufficienti per avviare un'indagine che faccia luce sulla vicenda e che, ove se ne ravvisi la necessità, trasmetta la *notitia criminis* al competente Tribunale dei Ministri affinché proceda nei modi consentiti dalla legge

SI CHIEDE

a codesto Illustrissimo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma:

di voler esaminare il presente esposto al fine di accertare se i fatti descritti in premessa portino a concludere che la delega fiscale abbia travalicato le normali competenze costituendo in tal modo un reato commesso nell'esercizio delle funzioni dal presidente del Consiglio o da altri e, più in particolare, se l'introduzione dell'art. 19bis operata dal Sig. Matteo Renzi solo successivamente al Consiglio dei Ministri integri l'ipotesi del reato di falso in atto pubblico commesso dal pubblico ufficiale, ancorché nella forma del tentativo, in base al combinato disposto di cui agli artt. 56 e 476 c.p. o di qualsivoglia altro reato che la S. V. riterrà di configurare.

A tal fine si chiede di volere essere informati ai sensi dell'art. 406, comma 3 c.p.p. dell'eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari nonché dell'eventuale richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 90 e 408, comma 2 c.p.p..

Delego al deposito della presente denuncia il Dott.

Si allega copia carta d'identità.

Con osservanza.

Roma, li 23 Gennaio 2015

Avv. Andrea Colletti

Deputato Movimento 5 Stelle
